

# REGIONE PIEMONTE

## LEGGE REGIONALE 16 maggio 2025, n. 6

Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali.

(GU n.46 del 22-11-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Piemonte 2024 del 16 maggio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, sul territorio regionale.

2. Sono oggetto della presente legge le strade regionali, provinciali e comunali, classificate, ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), strade extraurbane secondarie di tipo C, poste al di fuori dei centri abitati come delimitati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, di proprietà della Regione, delle province, della Città metropolitana di Torino e dei comuni, che non fanno parte della rete stradale transeuropea.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i progetti di infrastruttura stradale, finalizzati al ripristino urgente della circolazione su tratti stradali danneggiati a seguito di eventi calamitosi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 2

Soggetto competente

1. Ai fini della presente legge il soggetto competente è l'ente proprietario delle strade; se le strade non sono gestite direttamente dall'ente proprietario, il soggetto competente è il soggetto titolato ad amministrare il patrimonio stradale di ciascun ente, a condizione che si tratti di ente pubblico o a totale partecipazione pubblica.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento attuativo, stabilisce le caratteristiche delle seguenti attività attribuite al soggetto competente:

- valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura (VISS);
- controlli della sicurezza stradale;
- classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete;
- ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate.

Art. 3

Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale  
per i progetti di infrastruttura

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i progetti di nuova infrastruttura stradale, nonché per i progetti di adeguamento che comportano modifiche sostanziali di tracciato soggetti alla presente normativa, il soggetto competente effettua, in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la VISS.

Art. 4

Controlli della sicurezza stradale

1. Per i progetti di nuova infrastruttura stradale, nonché per i progetti di adeguamento che comportano modifiche sostanziali di tracciato, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è approvato dopo il 1° gennaio 2026, il soggetto competente effettua i controlli della sicurezza stradale sulla base dei criteri previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2.

2. Per i progetti di infrastruttura stradale le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.

3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale, riportate nella relazione di controllo, sono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e costituiscono elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi competenti, nonché della successiva realizzazione dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo.

4. Se la progettazione non è adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazione di controllo, il progettista giustifica la scelta progettuale al soggetto competente, il quale, se ritiene ammissibili le giustificazioni addotte, dispone che queste siano allegate alla relazione di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni.

5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale in esercizio, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo ai fini delle valutazioni del soggetto competente.

6. Per la rete stradale a pedaggio, se le modifiche progettuali, a seguito dei controlli di cui al comma 1, incidono sui piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

7. Il personale individuato dal soggetto competente tra i soggetti di cui all'art. 7 effettua i controlli.

#### Art. 5

##### Classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete

1. I soggetti competenti classificano, al fine della sicurezza stradale, i tratti della rete stradale in almeno tre categorie, in funzione del loro livello di incidentalità sull'intera rete stradale aperta al traffico, organizzata gerarchicamente per tipologia di strada.

2. La classificazione della sicurezza stradale a livello di rete tiene conto dell'analisi dell'incidentalità e della relativa severità, nei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi, anche in proporzione al flusso di traffico, se disponibile.

3. A seguito della classificazione di cui al comma 2, il soggetto competente effettua un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche delle strade ad alto rischio, al fine di valutarne la sicurezza intrinseca, mediante personale esperto abilitato, e, successivamente, procede alla valutazione dei tratti prioritari per gli interventi sulla rete.

4. I soggetti competenti effettuano la classificazione e la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete secondo le disposizioni attuative, adottate con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2.

5. A seguito della valutazione di cui al comma 3, al fine di definire le priorità delle ulteriori misure necessarie, il soggetto competente predispone, anche attraverso analisi costi-benefici, un elenco di priorità da inserire nella programmazione degli interventi correttivi.

#### Art. 6

##### Ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate

1. Il soggetto competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche, anche con personale proprio, con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale, al fine di rilevare le criticità inerenti alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.

2. Il soggetto competente garantisce che ai risultati della classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ai fini della programmazione degli interventi correttivi.

3. Il soggetto competente effettua le ispezioni di sicurezza stradale mirate secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni attuative adottate con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2.

4. I soggetti di cui all'art. 7 svolgono le ispezioni di sicurezza stradale mirate, al fine di individuare le priorità e gli interventi correttivi.

5. Il soggetto competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e con elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti.

6. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

#### Art. 7

##### Personale abilitato

1. Il soggetto competente individua, fra i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, il personale preposto a effettuare le attività di cui agli articoli 4 e 6.

2. La Regione può promuovere corsi di formazione per i controllori della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, seguendo le indicazioni del medesimo articolo e del decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 23 dicembre 2011, n. 436 (Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi dell'art. 9 del decreto

legislativo 15 marzo 2011, n. 35).

3. Per le attivita' di cui all'art. 6 e allo scopo di garantire una maggiore competenza e attenzione nell'identificazione delle potenziali criticita' della rete stradale, anche al fine di evitare o limitare le possibili cause di incidentalita', il soggetto competente sottopone il personale interno ad aggiornamenti obbligatori periodici sui temi della sicurezza stradale, comprensivi di temi specifici di segnaletica stradale e di manutenzione ordinaria delle strade.

#### Art. 8

##### Contributi

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri di assegnazione delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 10, a titolo di contributo alle province e alla Citta' metropolitana di Torino.

#### Art. 9

##### Disposizioni di coordinamento e programmazione attivita'

1. Le attivita' di cui agli articoli 5 e 6 sono effettuate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale.

#### Art. 10

##### Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'assolvimento delle attivita' previste dalla presente legge, e' stanziato, a titolo di contributo alle province e alla Citta' metropolitana di Torino, l'importo complessivo di euro 200.000,00, suddiviso in euro 88.000,00 a valere sull'annualita' 2026 e in euro 112.000,00 sull'annualita' 2027, che trova copertura all'interno della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 10.05 (Viabilita' e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027, quale quota di cofinanziamento regionale del piano nazionale della sicurezza stradale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 16 maggio 2025

CIRIO

(Omissis).